

Dichiarazioni senza sanzioni

Nei modelli Redditi di quest'anno, errori formali non punibili a causa di incertezze interpretative, ritardi nei chiarimenti ufficiali, modifiche normative in corso d'opera

L'incertezza interpretativa, il ritardo nella messa a disposizione dei necessari chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria e le modifiche normative in corso d'opera, portano a ritenere, con sufficiente grado di certezza, che nei casi di errori meno gravi, quelli cioè che riguardano soltanto aspetti relativi alla compilazione dei quadri dai quali non dipendono gli importi da versare, il contribuente non sia passibile di alcuna sanzione.

Bongi a pag. 31

REDDITI 2021/Supporto giuridico garantito da tutela dell'affidamento e della buona fede

Violazioni formali, zero sanzioni Le incertezze interpretative e i ritardi salvano i contribuenti

DI ANDREA BONGI

Niente sanzioni per le violazioni formali dei modelli Redditi 2021. L'incertezza interpretativa, il ritardo nella messa a disposizione dei necessari chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria e le modifiche normative in corso d'opera, portano a ritenere, con sufficiente grado di certezza, che nei casi di errori meno gravi, quelli cioè che riguardano soltanto aspetti relativi alla compilazione dei quadri dai quali non dipendono gli importi da versare, il contribuente non sia passibile di alcuna sanzione. Anche il caos e l'incertezza generata dalle proroghe, giunte sempre all'ultimo minuto, di alcune scadenze di pagamento delle imposte dovute sulla base dei dichiarativi 2021, dovrebbero configurare ipotesi di comportamenti non sanzionabili. Il supporto giuridico per tale conclusione è duplice. Basta osservare quanto previsto nell'articolo 6 del dlgs n.472/1997 (cause di non punibilità) e nell'articolo 10 della legge n.212/2000 (tutela dell'affidamento e della buona fede-Errori del contribuente).

Dal punto di vista oggettivo l'inquadramento della situazione di totale incertezza che ha ca-

ratterizzato, e in parte ancora caratterizza, la stagione dei dichiarativi 2021, passa, fra gli altri, da alcuni aspetti fra i più eclatanti.

La gestione degli aiuti Covid all'interno dei quadri dei modelli Redditi 2021, con la richiesta di informazioni e dati già in possesso del fisco risolta, ma soltanto in minima parte, dall'intervento del legislatore attraverso l'abolizione del secondo comma dell'articolo 10-bis del dl 137/2020, avvenuta solo il 25 luglio scorso (dl n.73 del 2021).

La pubblicazione della mega circolare dell'Agenzia delle entrate di 539 pagine dedicata al trattamento degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta, avvenuta soltanto il 25 giugno 2021, quando invece i chiarimenti sul tema erano estremamente importanti a causa delle numerose novità normative (ad esempio: tracciabilità degli oneri detraibili).

La proroga dei versamenti al 15 settembre 2021 per i soggetti Isa e collegati, ufficialmente disposta il 25 luglio 2021, con i conseguenti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate arrivati con la risoluzione 53/E del 5 agosto 2021.

Di situazioni come quelle ora esaminate ce ne sono ovviamente altre. Ma queste sembrano es-

sere più che sufficienti per inquadrare il clima in cui i contribuenti e i professionisti che li assistono, si sono trovati a operare (senza tener conto ovviamente degli effetti della situazione emergenziale dovuta al Covid-19).

In uno scenario del genere alcune domande sorgono spontanee. Che succederà quando l'Agenzia durante i controlli sui modelli Redditi 2021 si accorgerà che un contribuente non ha correttamente compilato il prospetto degli aiuti di Stato di cui al rigo RS401? E quando l'errore riguarderà invece la compilazione del quadro RU relativo ai crediti d'imposta concessi dalle misure emergenziali necessari a fronteggiare gli effetti economici della pandemia in corso? O quando un versamento si rivelerà effettuato con qualche giorno di ritardo o con un non corretto calcolo degli interessi di rateazione?

Se non vi saranno interventi



o prese di posizioni specifiche da parte delle competenti autorità, la risposta a questi interrogativi è fin troppo facile: l'Agenzia sanzionerà tali comportamenti o come tardivi o inesatti versamenti o come infedeltà dichiarative. In alcuni casi, ad esempio la mancata indicazione dei bonus nei quadri RU o RS, potrebbe essere addirittura disposta la revoca del beneficio stesso.

Esaminando il contenuto delle due disposizioni normative sopra richiamate emerge però, abbastanza chiaramente, che il contesto in cui tali errori possono essersi verificati, è meritevole di specifiche attenzioni.

Si prenda, ad esempio, quanto previsto nel comma 2 dell'art. 10 della legge 212/2000: «Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa». Le sanzioni, prevede inoltre il terzo comma della disposizione in commento e, in maniera pressoché speculare, l'art. 6 del dlgs 472/1997, non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Il materiale giuridico per scongiurare l'emissione di migliaia di contestazioni formali ci sarebbe tutto. E sarebbe anche un bel gesto di compliance.

— © Riproduzione riservata — ■



Contribuenti in attesa in un ufficio delle Entrate. Lo statuto e il dlgs 472 soccorrono in caso di errori nella compilazione dei quadri